Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

16° anno n. L 1011 gennaio 1973

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario	I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità	
	Regolamento (CEE) n. 44/73 della Commissione, del 10 gennaio 1973, che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	1
	Regolamento (CEE) n. 45/73 della Commissione, del 10 gennaio 1973, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto	3
	Regolamento (CEE) n. 46/73 della Commissione, del 10 gennaio 1973, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	5
	Regolamento (CEE) n. 47/73 della Commissione, del 10 gennaio 1973, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio	7
	Regolamento (CEE) n. 48/73 della Commissione, del 10 gennaio 1973, che fissa il prelievo all'importazione per il melasso	8
	Regolamento (CEE) n. 49/73 della Commissione, del 9 gennaio 1973, che fissa i valori medi forfettari per la determinazione del valore degli agrumi importati	9
	Regolamento (CEE) n. 50/73 della Commissione, del 10 gennaio 1973, che fissa l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero	11
	Regolamento (CEE) n. 51/73 della Commissione, del 10 gennaio 1973, che modifica i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali	

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 44/73 DELLA COMMISSIONE

del 10 gennaio 1973

che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2429/72 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1630/72 (3) e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1630/72 ai prezzi offerti e dei corsi odierni, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento n. 120/67/CEE sono fissati nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 gennaio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 1973.

Per la Commissione P. J. LARDINOIS Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 264 del 23. 11. 1972, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 174 del 1°. 8. 1972, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 10 gennaio 1973 che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Unità di cont per tonnellata
10.01 A	Frumento tenero e frumento sega- lato	25,67
10.01 B	Frumento duro	33,43 (1) (4)
10.02	Segala	27,91 (5)
10.03	Orzo	13,06
10.04	Avena	14,17
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	23,70 (2)(3)
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	8,65
10.07 C	Sorgo	18,93
10.07 D	Altri cereali	0 (4)
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	53,93
11.01 B	Farine di segala	49,45
11.02 A I a	Semole e semolini di frumento (grano duro)	60,62
11.02 A I b	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	57,64

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 u.c./t.

⁽²⁾ Per il granturco originario dei SAMA e PTOM, importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese, il prelievo è diminuito di 6 u.c./t.

⁽³⁾ Per il granturco originario del Tanzania, dell'Uganda e del Kenya, il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,00 u.c./t.

⁽⁴⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 u.c./t.

⁽⁵⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1234/71 del Consiglio e n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 45/73 DELLA COMMISSIONE

del 10 gennaio 1973

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2429/72 (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1631/72 (3) e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente alle tabelle allegate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regolamento n. 120/67/CEE, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 gennaio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 1973.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 264 del 23. 11. 1972, pag. 1. (3) GU n. L 174 del 1°. 8. 1972, pag. 3.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 10 gennaio 1973 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

A. Cereali (1)

(u.c./t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 1	1º term. 2	2° term. 3	3º term.
0.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	1,69	1,69	1,69
0.01 B	Frumento duro	0	0	Ó	0
0.02	Segala	0	3,22	3,22	3,22
0.03	Orzo	0	0	0	0
0.04	Avena	0	0	0	0
0.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
0.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
0.07 B	Miglio	0	0,92	0,92	0
0.07 C	Sorgo	0	0	0	0
0.07 D	Non nominati	0	0	9	0

(1) La durata di validità del titolo è limitata a 30 giorni, conformemente al regolamento (CEE) n. 2196/71 (GU n. L 231 del 14. 10. 1971, pag. 28).

B. Malto

(u.c. / 100 kg)

				<u> </u>	l	
Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 1	1º term. 2	2° term. 3	3º term. 4	4º term. 5
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0,301	0,301	0,301	0,301
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0,225	0,225	0,225	0,225
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), pre- sentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), pre- sentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 46/73 DELLA COMMISSIONE del 10 gennaio 1973

che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (¹), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2429/72 (²), in particolare l'articolo 16, paragrafo 4, primo comma, seconda frase,

considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 16/73 (3) e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato, è

necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni di cereali, previsto all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 120/67/CEE, è modificato conformemente alla tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 gennaio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 1973.

Per la Commissione
P. J. LARDINOIS
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 264 del 23. 11. 1972, pag. 1. (3) GU n. L 5 del 5. 1. 1973, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 10 gennaio 1973 che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(u.c./t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 1	1º term. 2	2° term.	3° term.	4º term.	5° term.	6º term. 7
10.01 A	Frumento tenero e frumen-							
10.0111	to segalato				<u> </u>		_	
10.01 B	Frumento duro							
10.02	Segala		<u> </u>			*********		
10.03	Orzo	-						
10.04	Avena	ukumita						
10.05 B	Granturco diverso dal granturco ibrido destina- to alla semina	_						
10.07 C	Sorgo							· · ·
				-				

N.B.: Le zone sono quelle stabilite nell'allegato del regolamento (CEE) n. 941/72 (GU n. L 107 del 6. 5. 1972).

REGOLAMENTO (CEE) N. 47/73 DELLA COMMISSIONE

del 10 gennaio 1973

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2429/ 72 (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1394/72 (3) e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che, nel caso in cui la moneta di un paese terzo si discosta dai margini di fluttuazione stabiliti negli accordi di Washington del 18 dicembre 1971, è opportuno, previa consultazione del comitato monetario, prendere in considerazione, per il calcolo dei prelievi, un tasso di conversione basato sul corso di mercato di tale moneta;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1394/ 72, ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 gennaio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 1973.

Per la Commissione P. J. LARDINOIS Membro della Commissione

ALLEGATO

(u.c. / 100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido :	
	A. denaturati:	
1	I. zucchero bianco	4,44
	II. zucchero greggio	2,40 (1)
	B. non denaturati:	
	I. zucchero bianco	4,44
1	II. zucchero greggio	2,40 (1)

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1. (2) GU n. L. 264 del 23. 11. 1972, pag. 1. (3) GU n. L. 149 del 1°. 7. 1972, pag. 59.

REGOLAMENTO (CEE) N. 48/73 DELLA COMMISSIONE

del 10 gennaio 1973

che fissa il prelievo all'importazione per il melasso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEF,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (¹), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2429/72 (²), in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,

considerando che il prelievo applicabile all'importazione di melasso è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1395/72 (³) e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1395/ 72, ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prelievo di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE è fissato per il melasso come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 gennaio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 1973.

Per la Commissione
P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

ALLEGATO

(u.c. / 100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.03	Melassi, anche decolorati	0

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1. (2) GU n. L 264 del 23. 11. 1972, pag. 1. (3) GU n. L 149 del 1°. 7. 1972, pag. 61.

REGOLAMENTO (CEE) N. 49/73 DELLA COMMISSIONE

del 9 gennaio 1973

che fissa i valori medi forfettari per la determinazione del valore degli agrumi importati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1570/70 della Commissione, del 3 agosto 1970, che istituisce un sistema di valori medi forfettari per gli agrumi (¹), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2313/72 del 30 ottobre 1972 (²), in particolare l'articolo 2,

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri fissati nel regolamento (CEE) n. 1570/70 agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, del predetto regolamento, induce a

stabilire i valori medi forfettari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori medi forfettari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1570/70 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il persente regolamento entra in vigore il 12 gennaio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 1973.

Per la Commissione
Il Presidente
François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. L 171 del 4. 8. 1970, pag. 10. (2) GU n. L 248 del 1°. 11. 1972, pag. 51.

ALLEGATO

(u.c./100 kg lordi)

Codice	Designazione delle merci	Livello dei valori medi forfettari
1.	Limoni :	
1.1	— Spagna	25,07
1.2	— Tunisia, Marocco, Algeria	14,94
1.3	— Paesi dell'Africa australe	
1.4	- Altri paesi dell'Africa e rivieraschi del Mediterraneo	25,03
1.5	— USA	24,68
1.6	— Altri paesi	
2.	Arance dolci:	
2.1	- Paesi rivieraschi del Mediterraneo:	
2.1.1	 Navel (ad eccezione delle Navel sanguigne), Naveline, Navelate, Salustianas, Vernas, Valencia late, Maltese bionde, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin 	12,59
2.1.2	— Sanguigne e semi-sanguigne, comprese le Navel sanguigne e Maltese sanguigne	— (¹)
2.1.3	— Altre varietà	10,93
2.2	— Paesi dell'Africa australe	8,01
2.3	— USA	
2.4	— Brasile	e-parameter.
2.5	— Altri paesi	14,39
3.	Pompelmi e pomeli :	
3.1	— Tunisia, Marocco, Algeria	13,07
3.2	— Cipro, Israele, Gaza, Egitto, Turchia	17,22
3.3	— Paesi dell'Africa australe	
3.4	— USA	21,37
3.5	— Altri paesi d'America	17,62
3.6	— Altri paesi	
4.	Clementine	24,69
5.	Mandarini, compresi i Wilkings	15,84
6.	Monreales e mandarini Satsumas	17,70
7.	Tangerini	

⁽¹⁾ Il valore forfettario per questa posizione è fissato dal regolamento (CEE) n. 2317/72, del 31 ottobre 1972 (GU n. L 248 del 1º. 11. 1972, pag. 63).

REGOLAMENTO (CEE) N. 50/73 DELLA COMMISSIONE

del 10 gennaio 1973

che fissa l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (¹), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2429/72 (²), in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,

considerando che, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE, un prelievo viene riscosso all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dello stesso regolamento;

considerando che il prelievo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1009/67/CEE deve essere calcolato, se del caso, forfettariamente, in funzione del tenore di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio, del prodotto di cui trattasi e del prelievo per lo zucchero bianco; che, tuttavia, i prelievi applicabili allo zucchero d'acero e allo sciroppo di zucchero d'acero sono limitati all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota del dazio consolidato nell'ambito del GATT;

considerando che, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione, del 28 giugno 1968, relativo alle modalità di applicazione dei prelievi nel settore dello zucchero (³), modificato dal regolamento (CEE) n. 878/69 (⁴), l'importo di base del prelievo per 100 chilogrammi di prodotto deve essere fissato per l'1 ⁰/₀ del tenore di saccarosio;

considerando che l'importo di base del prelievo deve essere uguale ad un centesimo della media aritmetica dei prelievi applicabili per 100 chilogrammi di zucchero bianco nei primi venti giorni del mese precedente quello per il quale è fissato l'importo di base del prelievo; che la media aritmetica dei prelievi deve tuttavia essere sostituita dal prelievo

applicabile allo zucchero bianco nel giorno che precede la fissazione dell'importo di base se tale prelievo differisce di almeno 0,40 unità di conto da tale media;

considerando che l'importo di base deve essere fissato ogni mese; che deve tuttavia essere modificato nell'intervallo tra il giorno della sua fissazione e il primo giorno del mese successivo al mese di validità dell'importo di base soltanto se il prelievo applicabile allo zucchero bianco differisce di almeno 0,40 unità di conto dalla media aritmetica di cui sopra o dal prelievo sullo zucchero bianco che ha servito per il calcolo dell'importo di base; che in tal caso l'importo di base deve essere uguale ad un centesimo del prelievo per lo zucchero bianco preso in considerazione per la modifica;

considerando che l'importo di base così determinato deve essere adattato in funzione delle variazioni del prezzo d'entrata dello zucchero bianco che intervengono fra il mese della fissazione dell'importo di base e il periodo di applicazione; che tale adattamento, uguale ad un centesimo della differenza tra i due prezzi d'entrata citati, deve essere detratto dall'importo di base ovvero aggiunto allo stesso nelle condizioni previste dall'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 837/68,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo di base del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1009/67/CEE è fissato, per 100 chilogrammi di prodotto, a 0,0444 unità di conto per l'1 % del tenore di saccarosio.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 gennaio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 1973.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 264 del 23. 11. 1972, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42. (4) GU n. L 114 del 13. 5. 1969, pag. 9.

REGOLAMENTO (CEE) N. 51/73 DELLA COMMISSIONE

del 10 gennaio 1973

che modifica i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (¹), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2429/72 (²), in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (3), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2429/72, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2795/72 (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 25/73 (5);

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base constatato ultimamente presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 0,25 unità di conto per 100 kg di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza esser modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1080/68 (6), conformemente alla tabella di cui all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da percepire all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, che rilevano dal regolamento (CEE) n. 1052/68 (7), e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 2795/72 modificato, sono modificati conformemente alla tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 gennaio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 1973.

Per la Commissione
P. J. LARDINOIS
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽a) GU n. L 264 del 23. 11. 1972, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1. (4) GU n. L 295 del 30. 12. 1972, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU n. L 5 del 5. 1. 1973, pag. 24.

⁽⁶⁾ GU n. L 181 del 27. 7. 1968, pag. 6.

⁽⁷⁾ GU n. L 179 del 25. 7. 1968, pag. 8.

ALLEGATO al regolamento della Commissione del 10 gennaio 1973 che modifica i prelievi applicabili

all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso

		Prelievi in	u.c./100 kg
Numero tariffario	Nomenclatura a testo semplificato	Paesi terzi (salvo SAMA- PTOM, Rep. un. Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya)	SAMA, PTOM, Rep. un. Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya
11.01 H	Farina di miglio (¹)	1,232	0,982
11.02 A VIII	Semole e semolini di miglio (1)	1,232	0,982
11.02 B I a) 4	Cereali mondati (decorticati o filati) di miglio (¹)	1,791	1,541
11.02 B I b) 4	Cereali mondati e tagliati o spezzati (detti grütze o grutten) di miglio (1)	1,791	1,541
11.02 C VII	Cereali perlati di miglio (¹)	1,791	1,541
11.02 D VII	Cereali solamente spezzati di miglio (1)	1,232	0,982
11.02 E I a) 4	Cereali schiacciati di miglio (1)	1,232	0,982
11.02 E I b) 4	Fiocchi di miglio (1)	2,233	1,733
11.02 F VIII	Agglomerati (pellets) di miglio (1)	1,232	0,982

⁽¹⁾ Per la distinzione tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dell'altro, si considerano come appartenenti alle voci nn. 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente:

[—] un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato) calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % (in peso),
— un tenore in ceneri (in peso) calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte) inferiore o pari
a 2,00 % per il miglio

I germi di cereali, anche sfarinati, rientrano comunque nella voce n. 11.02.